EDK | CDIP | CDPE | CDEP |
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Modifiche proposte del 3 settembre 2026

Tabella sinottica

Codice colore

Lavanda = modifiche puramente formali, linguistiche e necessarie dal punto di vista giuridico

Arancione = Modifiche relative all'integrazione delle *Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico*

Rosa chiaro = Modifiche relative al rafforzamento dell'aggancio con il campo professionale e del profilo delle scuole specializzate (SS)

4.2.1.2	
Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate	**Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate (Regolamento di riconoscimento SS; RR-SS)**
del 25 ottobre 2018	del 25 ottobre 2018 (stato al XX.XX.XXXX)
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005, decreta:	La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Segretariato generale
Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale, CH-3001 Berna
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch

I Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I certificati cantonali o riconosciuti da un cantone che attestano una formazione in una scuola specializzata (SS), sono riconosciuti dalla CDPE se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Art. 2 Scuole specializzate

[1]Ai sensi di questo regolamento, per scuole specializzate si intendono le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II che rilasciano certificati di scuola specializzata ed eventualmente certificati di maturità specializzata orientati a precisi campi professionali.

[2]Scuole specializzate secondo il presente regolamento possono essere anche le scuole cantonali o riconosciute da un cantone che offrono formazioni per adulti a tempo pieno o parziale.

Art. 3 Campi professionali

[1]I campi professionali a cui sono orientate le scuole specializzate comprendono i seguenti settori

a. Sanità o Sanità / Scienze naturali
b. Lavoro sociale
c. Pedagogia
d. Comunicazione e informazione
e. Arte visiva e arte applicata
f. Musica e / o teatro

[2]È possibile combinare due campi professionali. In questo caso, la formazione che porta al certificato di scuola specializzata deve riguardare entrambi i campi. [3]I cantoni decidono in merito alle offerte formative delle scuole specializzate in qualità di enti responsabili.	
Art. 4 Cambio del campo professionale scelto [1]Nel rispetto delle disposizioni dei cantoni responsabili, è possibile cambiare campo professionale sia nel corso della formazione sia dopo aver ottenuto il certificato di scuola specializzata in vista di una maturità specializzata in un altro campo professionale. [2]Le competenze mancanti presupposte per l'ulteriore formazione devono essere in ogni caso compensate o acquisite.	
Art. 5 Effetti del riconoscimento La formazione offerta da una scuola specializzata dà accesso a. con il certificato di scuola specializzata, a determinate scuole specializzate superiori, b. con il certificato di maturità specializzata, a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali e c. con il certificato di maturità specializzata pedagogica, a determinati cicli di studio delle alte scuole pedagogiche.	b. con il certificato di maturità specializzata, a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali nonché all'esame complementare passerella e c. con il certificato di maturità specializzata campo professionale pedagogia, a determinati cicli di studio delle alte scuole pedagogiche.
II Condizioni per il riconoscimento	
1 Formazione	
Art. 6 Obiettivo della formazione	*Art. 6 Obiettivo della formazione*

[1]Il mandato di formazione delle scuole specializzate consiste sostanzialmente nella trasmissione di una formazione generale approfondita, nell'introduzione a uno o due campi professionali, nonché nella promozione delle competenze personali e sociali in vista dell'ottenimento di un certificato di scuola specializzata o di maturità specializzata che dà accesso a formazioni professionali di livello terziario.

[2]Chi ottiene un certificato di scuola specializzata è idoneo, grazie all'acquisizione di una formazione generale approfondita e alla promozione delle proprie competenze personali e sociali, a

a. frequentare formazioni professionali offerte da scuole specializzate superiori che presuppongono una formazione generale approfondita e maturità personale, alle quali si può accedere tramite un certificato di scuola specializzata;
b. conseguire un certificato di maturità specializzata in vista dell'ammissione a una scuola universitaria professionale o a un'alta scuola pedagogica.

[3]Obiettivo della maturità specializzata è di approfondire, nell'ambito di prestazioni complementari, le conoscenze acquisite nel corso della formazione per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata, nonché le competenze sociali e lo sviluppo della personalità e, in particolare,

a. farsi un'idea approfondita del mondo del lavoro nel campo professionale scelto;
b. acquisire conoscenze di base ed esperienze pratiche a contatto con persone e situazioni professionali;
c. accumulare esperienze nella risoluzione di problemi operativi inerenti all'organizzazione, all'amministrazione e al lavoro in gruppo, trasversali alla professione;
d. evolvere e imparare a conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con situazioni complesse ed esigenti;
e. fare collegamenti tra le conoscenze teoriche acquisite e le situazioni osservate nella pratica e,
f. nel caso della maturità specializzata pedagogica, approfondire le materie di formazione generale rilevanti per il proseguimento della formazione pedagogica.

[1]Il mandato di formazione delle scuole specializzate consiste sostanzialmente nella trasmissione di una formazione generale approfondita, nell'introduzione a uno o due campi professionali, nonché nella promozione delle competenze personali e sociali in vista dell'ottenimento di un certificato di scuola specializzata o di maturità specializzata che dà accesso a cicli di studio di livello terziario.

a. frequentare cicli di studio offerti da scuole specializzate superiori che presuppongono una formazione generale approfondita e maturità personale, alle quali si può accedere tramite un certificato di scuola specializzata,
b. conseguire un certificato di maturità specializzata in vista dell'ammissione a istituti di formazione di livello terziario secondo l'articolo 5 lettere b e c.

	f. nel caso della maturità specializzata nel campo professionale pedagogia, approfondire le materie di formazione generale rilevanti per il proseguimento della formazione pedagogica.
Art. 7 Piani di studio	*Art. 7 Piani di studio*
[1]1La formazione si basa su un piano di studi stabilito o approvato dal cantone.	[1]1La formazione si basa su un piano di studio stabilito o approvato dal cantone.
[2]Il piano di studi si basa sul piano quadro di studi della CDPE per le scuole specializzate e comprende materie dei settori di studio relativi alla formazione generale nella misura di almeno il 50 % e materie dei campi professionali nella misura di almeno il 20 %.	[2]Il piano di studio si basa sul Programma quadro d'insegnamento della CDPE per le scuole specializzate.
[3]Nello stabilire i principi per lo stage extrascolastico o per prestazioni specifiche nel campo professionale scelto ai sensi dell'articolo 10, è necessario tenere conto delle esigenze degli istituti di formazione di livello terziario.	*[3]Abrogato*
Art. 8 Formazione generale	*Art. 8 Abrogato*
[1]Nei cinque settori di studio a. lingue, b. matematica, scienze naturali, informatica, c. scienze umane e sociali, d. materie artistiche-musicali, e. sport gli allievi ricevono una formazione generale approfondita allo scopo di acquisire l'attitudine necessaria allo studio per seguire una formazione in una scuola specializzata superiore, in una scuola universitaria professionale o in un'alta scuola pedagogica.	

[2]A ogni settore di studio corrispondono determinate materie fondamentali che sono seguite per uno, due o tre anni a seconda della materia.	
Art. 9 Formazione inerente al campo professionale [1]La formazione inerente al campo professionale trasmette le conoscenze necessarie per il campo in questione e consente agli allievi di confrontarsi con aspetti generali della vita professionale. Li introduce a questioni peculiari alla professione e consente loro prime esperienze concrete nell'attività professionale. [2]L'offerta formativa inerente al campo professionale comprende principalmente offerte orientate alla professione che gli allievi devono seguire in funzione del campo professionale scelto.	*Art. 9 Abrogato*
Art. 10 Stage o moduli specifici di formazione [1] Parte integrante, obbligatoria, della formazione nelle scuole specializzate è un periodo di pratica extrascolastico accompagnato, di almeno due settimane, atto a consolidare le competenze sociali e personali e a servire da stage di orientamento in vista della scelta di un determinato campo professionale. [2]Per l'ottenimento della maturità specializzata sono richiesti, fatti salvi i presupposti per il conseguimento della maturità specializzata pedagogica, periodi di pratica attestata nel campo professionale scelto della durata minima di 24 settimane e massima di 40 settimane, oppure prestazioni pratiche attestate consistenti in almeno 120 lezioni.	*Art. 10 Abrogato*
2. Durata della formazione, qualifiche del personale docente, organizzazione dell'insegnamento e infrastrutture	
Art. 11 Durata della formazione	

[1]La formazione nella scuola specializzata segue solitamente la conclusione della scuola obbligatoria e dura tre anni, fino all'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

[2]Il certificato di maturità specializzata viene, in genere, conseguito subito dopo l'ottenimento del certificato di scuola specializzata. In casi motivati, è concessa un'interruzione di un massimo di tre anni a contare dall'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

[3]I tempi necessari per ottenere un certificato di maturità specializzata sono disciplinati negli articoli 24[bis]–24[quinquies].

Art. 12 Qualifiche del personale docente

[1]Il personale docente dispone di
a. un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o
b. un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità professionale con master nella materia insegnata o
c. un titolo equivalente di formazione disciplinare e pedagogica.

[2]I cantoni che presentano una richiesta di riconoscimento di certificati con menzione bilingue garantiscono che le qualifiche linguistiche e didattiche del personale docente coinvolto soddisfano le esigenze dell'insegnamento immersivo.
[3]Le scuole promuovono l'aggiornamento del proprio personale docente.

Art. 13 Organizzazione dell'insegnamento e infrastrutture

Nell'ambito della garanzia della qualità, le scuole organizzano l'insegnamento, le modalità di lavoro e le infrastrutture in funzione dell'obiettivo formativo da raggiungere.

Art. 14 Certificati con menzione bilingue

[1]I cantoni, tenendo conto delle esigenze minime definite nel presente regolamento, possono offrire cicli di formazione che portano a un certificato di scuola specializzata bilingue.

[2]L'insegnamento in immersione deve avvenire in una lingua nazionale svizzera oppure in inglese.

[3]Per l'insegnamento nel quadro di un'offerta formativa che porta a un certificato di scuola specializzata bilingue valgono i seguenti principi:

a. vanno insegnate e valutate nella seconda lingua almeno due materie non linguistiche che figurano con le note nel certificato di scuola specializzata (insegnamento in immersione);
b. il numero minimo di ore di insegnamento in immersione di cui alla lettera a. ammonta a 600;
c. il numero complessivo massimo di ore di insegnamento in immersione non può superare la metà della dotazione oraria globale;
d. almeno due delle materie che figurano con le note nel certificato di scuola specializzata, di cui almeno una del settore di studio scienze umane e sociali, sono sottoposte ad esame nella seconda lingua.

[4]L'insegnamento in immersione di cui al capoverso 3 può essere seguito del tutto o in parte in una scuola specializzata svizzera situata nella regione linguistica corrispondente. Il soggiorno deve durare almeno tre settimane e nel conteggio del numero complessivo di ore può essere computato un massimo di 30 lezioni a settimana.

[5]Per le offerte formative che portano a certificati di maturità specializzata bilingue valgono i seguenti principi:

a. condizione per l'ammissione a un'offerta formativa che porta a una maturità specializzata bilingue è l'ottenimento di un certificato di scuola specializzata bilingue o l'attestazione del livello B2 nella lingua in questione;
b. il numero minimo di ore di attività o insegnamento svolte nella lingua d'immersione ammonta a 200;
c. il lavoro di maturità specializzata è conteggiato con 100 ore d'immersione se è redatto nella lingua in questione o con 20 ore d'immersione se è redatto nella lingua del territorio, ma viene presentato oralmente nella lingua d'immersione;
d. un periodo di pratica professionale nella lingua d'immersione può essere conteggiato con un massimo di 42 ore a settimana.

[6]Nelle materie per le quali l'insegnamento avviene in immersione il livello deve essere lo stesso che nelle altre materie in termini di obiettivi, contenuti e criteri di valutazione.

3 Certificato di scuola specializzata e certificato di maturità specializzata

Art. 15 Regolamento

Ogni scuola specializzata dispone di un regolamento promulgato o approvato da un cantone o da più cantoni che specifica, in particolare, le modalità di ottenimento del certificato di scuola specializzata e del certificato di maturità specializzata e che indica, inoltre, i rimedi giuridici.

A Certificato di scuola specializzata

Art. 16 Studi conclusi con un certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata contiene almeno nove note, segnatamente in
a. una prima lingua nazionale,
b. una seconda lingua nazionale,

c. una terza lingua, d. matematica, e. un'ulteriore materia o materia integrata inerente al settore di studio matematica, scienze naturali, informatica, f. una materia o materia integrata inerente al settore di studio scienze umane e sociali, g. una materia o materia integrata inerente ai settori di studio materie artistiche-musicali e sport, h. una materia inerente al campo professionale scelto, diversa da quelle di cui alle lettere da a. a g. e i. un lavoro individuale.	g. una materia o materia integrata inerente ai settori di studio materie artistiche-musicali o sport, i. un lavoro individuale riferito a un campo professionale scelto.
	Art. 16bis Insegnamento L'insegnamento nell'ambito della formazione per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata comprende a. materie dei settori di studio relativi alla formazione generale nella misura di almeno il 50 % e b. materie nei campi professionali nella misura di almeno il 20 %.
	Art. 16ter Formazione generale [1]Nei cinque settori di studio a. lingue, b. matematica, scienze naturali, informatica, c. scienze umane e sociali, d. materie artistiche-musicali, e. sport le allieve e gli allievi ricevono una formazione generale approfondita allo scopo di acquisire l'attitudine necessaria allo studio per seguire una formazione in una

	scuola specializzata superiore, in una scuola universitaria professionale o in un'alta scuola pedagogica. [2]A ogni settore di studio corrispondono determinate materie che sono seguite per uno, due o tre anni a seconda della materia.
	Art. 16[quater] Formazione inerente al campo professionale [1]L'insegnamento inerente al campo professionale trasmette le conoscenze necessarie per il campo in questione e consente alle allieve e agli allievi di confrontarsi con aspetti generali della vita professionale. Li introduce a questioni peculiari alla professione e consente loro prime esperienze concrete nell'attività professionale. [2]L'offerta formativa inerente al campo professionale comprende principalmente offerte orientate alla professione che le allieve e gli allievi devono seguire in funzione del campo professionale scelto.
Art. 17 Lavoro individuale [1]Il lavoro individuale consente all'allieva o all'allievo di dimostrare le proprie capacità nel risolvere e nel presentare, in modo autonomo, compiti complessi nei settori di studio relativi alla formazione generale o al campo professionale. [2]La stesura del lavoro e la sua presentazione si svolgono in un periodo di tempo ben definito e sono seguite da uno o più docenti.	[1]Il lavoro individuale consente all'allieva o all'allievo di dimostrare le proprie capacità nel risolvere e nel presentare, in modo autonomo, compiti complessi relativi a un campo professionale scelto.
	Art. 17[bis] Stage Parte integrante, obbligatoria, della formazione nelle scuole specializzate è un periodo di pratica extrascolastico accompagnato di almeno due settimane.

Art. 18 Esame finale [1]L'esame comprende almeno sei materie, segnatamente a. una prima lingua nazionale, b. una seconda lingua nazionale o una lingua straniera, c. la matematica, d. una materia inerente al campo professionale scelto, nonché e. due ulteriori materie, di cui una può essere inerente a un altro campo professionale. [2]L'esame nella prima lingua nazionale e in una lingua straniera è sia scritto che orale, in matematica è almeno scritto e nelle altre materie almeno scritto, orale o pratico.	
Art. 19 Valutazione [1]Nelle materie sottoposte ad esame finale, la nota finale corrisponde alla media aritmetica tra la nota annuale e la nota d'esame. In tutte le altre materie, la nota finale corrisponde alla nota annuale. [2]La nota annuale è determinata dai risultati ottenuti nella materia in questione nel suo ultimo anno d'insegnamento. [3]La nota d'esame corrisponde alla nota ottenuta nell'esame finale; nelle materie per le quali l'esame finale consta di più parti, la nota d'esame corrisponde alla media aritmetica delle note parziali. [4]Nel certificato di scuola specializzata, le note per le prestazioni nelle materie di cui all'articolo 16 sono espresse in punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.	[4]Nel certificato di scuola specializzata, le note per le prestazioni nelle materie di cui all'articolo 16 sono arrotondate alla mezza nota o alla nota intera. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.

Art. 20 Riconoscimento delle conoscenze già acquisite nelle formazioni dispensate da scuole specializzate per adulti

La scuola può esentare sia dalla frequenza delle lezioni sia dall'esame finale di una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. In tali casi, nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato» e nel certificato di scuola specializzata la dicitura «acquisito».

Art. 21 Conseguimento del certificato di scuola specializzata

[1]Il certificato di scuola specializzata è rilasciato se, contemporaneamente,

a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4,0,
b. sono insufficienti al massimo tre note, e
c. la somma degli scarti verso il basso rispetto alla nota 4,0 non supera i 2,0 punti.

a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4,
c. la somma degli scarti verso il basso rispetto alla nota 4 non supera i 2 punti.

[2]Presso le scuole specializzate per adulti le diciture di cui all'articolo 20 non sono prese in considerazione per il rilascio del certificato di scuola specializzata.

Art. 22 Certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata riporta

a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
c. l'indicazione che il certificato di scuola specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
d. la denominazione del campo o dei campi professionali,
e. la certificazione e la valutazione delle materie della formazione generale,
f. la certificazione e la valutazione delle materie inerenti al campo professionale,
g. il tema e la valutazione del lavoro individuale,
h. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie,

i. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché j. il luogo e la data.	
B Certificato di maturità specializzata	
Art. 23 Studi conclusi con un certificato di maturità specializzata [1]Gli studi conclusi con un certificato di maturità specializzata comprendono: a. il certificato di scuola specializzata in formazione generale con il campo professionale scelto, b. le prestazioni complementari nel campo professionale scelto di cui all'articolo 24, e c. un lavoro individuale di maturità specializzata nel campo professionale scelto, riguardante specificamente il settore delle prestazioni complementari, presentato in forma scritta o pratica e difeso per iscritto o oralmente. [2] Le prestazioni complementari al certificato di scuola specializzata di cui al capoverso 1 lettera b non costituiscono parte della formazione triennale; in presenza di un talento artistico fuori dal comune nei campi professionali arte visiva e arte applicata nonché musica e teatro, può essere applicato un regolamento in deroga. [3] Le prestazioni complementari devono essere attestate e verificabili; l'accompagnamento e la convalida di queste prestazioni spettano all'ente responsabile della scuola specializzata in collaborazione con gli istituti competenti per le prestazioni complementari stesse.	b. le prestazioni complementari nel campo professionale scelto di cui agli articoli 24[bis]–24[quinquies], e [2] Le prestazioni complementari al certificato di scuola specializzata di cui al capoverso 1 lettera b non costituiscono parte della formazione triennale; in presenza di un talento artistico fuori dal comune nei campi professionali arte visiva e arte applicata nonché musica e/o teatro, può essere applicato un regolamento in deroga. [4]Nello stabilire i principi per le prestazioni complementari nel campo professionale scelto, è necessario tenere conto delle esigenze degli istituti di formazione di livello terziario.
Art. 24 Prestazioni complementari per la maturità specializzata	*Art. 24 Abrogato*

[1] Le prestazioni complementari nei settori professionali sanità o sanità/scienze naturali, lavoro sociale, comunicazione e informazione nonché arte visiva e arte applicata consistono in almeno 24 settimane di pratica riconosciuta e validata presso un istituto del campo professionale scelto oppure, in casi motivati, in un'attività equivalente e almeno 8 settimane dedicate alla preparazione, all'accompagnamento e alla valutazione del periodo di pratica nonché alla redazione del lavoro di maturità specializzata.

[2] Nel campo professionale comunicazione e informazione, oltre alle prestazioni di cui al capoverso 1, devono essere attestate conoscenze linguistiche avanzate in almeno due lingue straniere (livello B2 in tedesco, francese, italiano, spagnolo o inglese) nonché un soggiorno linguistico di più settimane.

[3] Le prestazioni complementari nel campo professionale musica e teatro corrispondono a 120 lezioni per l'apprendimento di uno strumento musicale, del canto o della recitazione oppure consistono nel superamento del rispettivo corso preparatorio.

[4] Le prestazioni complementari nel campo professionale della pedagogia comprendono corsi nella lingua del territorio, nella seconda lingua, in matematica e scienze naturali, nonché in scienze umane e sociali. Si concludono con un esame a cui si accede a condizione di aver redatto e presentato con successo un lavoro di maturità specializzata. I particolari concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico sono regolati in Direttive che si trovano nell'allegato.

Art. 24bis Prestazioni complementari nel campo professionale comunicazione e informazione

Le prestazioni complementari nel campo professionale comunicazione e informazione consistono

a. in almeno 24 settimane fino a un massimo di 40 settimane di pratica riconosciuta e convalidata presso un istituto del campo professionale scelto oppure, in casi motivati, in un'attività equivalente,
b. in almeno 8 settimane dedicate alla preparazione, all'accompagnamento e alla valutazione dello stage nonché alla redazione del lavoro di maturità specializzata,
c. nell'attestazione di conoscenze linguistiche avanzate in almeno due lingue straniere (livello B2 in tedesco, francese, italiano, spagnolo o inglese) nonché
d. nell'attestazione di un soggiorno linguistico di più settimane.

Art. 24 ter Prestazioni complementari nel campo professionale musica e/o teatro

Le prestazioni complementari nel campo professionale musica e/o teatro consistono
a. in 120 lezioni per l'apprendimento di uno strumento musicale, del canto o della recitazione oppure nel superamento del rispettivo corso preparatorio e
b. in almeno 8 settimane dedicate alla preparazione, all'accompagnamento e alla valutazione dell'apprendimento di uno strumento musicale, del canto o della recitazione o del corso preparatorio nonché nella redazione del lavoro di maturità specializzata.

Art. 24quater Prestazioni complementari nel campo professionale pedagogia

[1]Le prestazioni complementari nel campo professionale pedagogia consistono
a. in lezioni nelle materie
   1. prima lingua nazionale,
   2. seconda lingua nazionale o inglese,
   3. matematica,
   4. scienze naturali costituite da biologia, chimica e fisica nonché
   5. scienze umane e sociali costituite da storia e geografia e

b. in almeno 20 giorni di pratica riconosciuta e convalidata presso un istituto del campo professionale.

[2]Nelle materie d'esame la presenza obbligatoria consiste nella metà del volume totale del corso. Le allieve e gli allievi investono un quarto del volume totale del corso per la preparazione e la successiva elaborazione, mentre il quarto restante del volume totale è dedicato al lavoro autonomo.

[3]Le materie di cui al capoverso 1 si concludono con un esame cui si accede a condizione di avere ottenuto una nota sufficiente nel lavoro di maturità specializzata.

[4]L'apprendimento delle materie è valutato come segue:

a prima lingua nazionale: 180 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale;
b. seconda lingua nazionale o inglese: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale;
c. matematica: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale,
d. scienze naturali:
    1. biologia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto,
    2. chimica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto,
    3. fisica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto;
e. scienze umane e sociali:
    1. storia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto,
    2. geografia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto.

Per gli esami orali può essere concesso un tempo di preparazione di 15 minuti.

[5]La nota di ognuna delle cinque materie d'esame è composta dalle note ottenute nei rispettivi singoli esami. Le note sono arrotondate alla mezza nota o alla nota intera.

	[6]Le allieve e gli allievi che hanno conseguito un diploma di lingua internazionale, corrispondente almeno al livello B2 del QCER, in una seconda lingua nazionale o in inglese possono essere dispensati dalle lezioni e dall'esame finale. Le prestazioni certificate nel diploma sono convertite in note d'esame[1]. [7]Il ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità specializzata nel campo professionale pedagogia dura almeno un semestre, comprese tutte le prestazioni complementari di cui al capoverso 1.
	Art. 24[quinquies] Prestazioni complementari negli altri campi professionali Le prestazioni complementari nei campi professionali sanità e/o sanità / scienze naturali, lavoro sociale nonché arte visiva e arte applicata consistono a. in almeno 24 settimane fino a un massimo di 40 settimane di pratica riconosciuta e convalidata presso un istituto del campo professionale scelto oppure, in casi motivati, in un'attività equivalente e b. in almeno 8 settimane dedicate alla preparazione, all'accompagnamento e alla valutazione dello stage nonché alla redazione del lavoro di maturità specializzata.
Art. 25 Conseguimento della maturità specializzata La maturità specializzata è conseguita quando è stato ottenuto il certificato di scuola specializzata e quando le prestazioni complementari, nonché il lavoro di maturità specializzata, sono stati giudicati almeno sufficienti.	[1]La maturità specializzata è conseguita quando è stato ottenuto il certificato di scuola specializzata e quando le prestazioni complementari, nonché il lavoro di maturità specializzata, sono stati valutati almeno con una nota sufficiente o convalidati. [2]Per ottenere il certificato di maturità specializzata campo professionale pedagogia devono essere inoltre soddisfatte le seguenti condizioni:

[1] Si applica la raccomandazione n. 11 della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CFSP) sul riconoscimento dei diplomi di lingua straniera nell'ambito della maturità professionale e della formazione professionale di base AFC (Anrechnung der Fremdsprachendiplome im Rahmen der Berufsmaturität und der kaufmännischen Grundbildung EFZ, non in italiano).

a. la media delle note delle cinque materie d'esame e del lavoro di maturità specializzata deve raggiungere almeno la nota 4;
b. non sono ammesse più di due note insufficienti nelle materie d'esame;
c. la somma della differenza dal 4 delle note insufficienti (tra le note attribuite alle cinque materie d'esame) non supera 1 punto.

Art. 26 Certificato di maturità specializzata

[1]Il certificato di maturità specializzata riporta
a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
c. l'indicazione che il certificato di maturità specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
d. la denominazione del campo professionale,
e. la certificazione e la valutazione nelle materie della formazione generale,
f. la certificazione e la valutazione nelle materie inerenti al campo professionale,
g. la certificazione del tema e della valutazione del lavoro individuale,
h. la certificazione e la valutazione delle prestazioni complementari per la maturità specializzata,
i. il tema e la valutazione del lavoro di maturità specializzata,
j. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie,
k. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché
l. il luogo e la data.

[2]La competenza per il rilascio del certificato di maturità specializzata spetta alla scuola specializzata che ha offerto la formazione.

III Procedura di riconoscimento

Art. 27 Commissione di riconoscimento

[1]Per l’esame delle domande di riconoscimento e la verifica dei cicli di formazione, il Comitato della CDPE ricorre a una commissione di riconoscimento. Le tre regioni linguistiche devono essere debitamente rappresentate.

[2]Il Segretariato della CDPE funge da segreteria.

Art. 28 Procedura

[1]La commissione di riconoscimento verifica un ciclo di formazione su domanda di uno o più cantoni e sottopone al Comitato della CDPE una proposta in base all’esito della verifica.

[2]Nel quadro della procedura di valutazione, la commissione di riconoscimento può assistere ai corsi e agli esami.

[3]Il Comitato decide in merito al riconoscimento e ad eventuali condizioni o al non riconoscimento di un certificato di scuola specializzata. Qualora le condizioni non siano più soddisfatte, procede alla revoca del riconoscimento.

[4]Eventuali modifiche apportate a cicli di formazione riconosciuti, considerate rilevanti nell’ottica delle condizioni di riconoscimento, vanno comunicate alla commissione di riconoscimento. In presenza di modifiche sostanziali si procede a una nuova verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento.

[5]Trascorsi al massimo dieci anni dal riconoscimento di un ciclo di formazione, il cantone responsabile o i cantoni responsabili sono esortati dalla commissione di riconoscimento a presentare un dossier per la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento. Il Comitato decide in merito alla conferma del riconoscimento.

Art. 29 Sperimentazioni La commissione di riconoscimento può concedere deroghe alle norme del presente regolamento per dare alle scuole la possibilità di realizzare sperimentazioni di durata limitata.	
Art. 30 Registro La CDPE tiene un registro dei certificati di scuola specializzata e dei certificati di maturità specializzata riconosciuti.	
IV Disposizioni finali	
Art. 31 Rimedi giuridici Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate dai cantoni con azione ai sensi dell'art. 120 della Legge sul Tribunale federale.	
Art. 32 Procedure pendenti Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo il diritto previgente.	Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo il diritto previgente. Lo stesso vale per le modifiche del presente regolamento.
Art. 33 Riconoscimenti secondo il diritto previgente [1]I riconoscimenti pronunciati secondo il diritto previgente sono mantenuti e restano validi anche secondo il nuovo diritto. [2]La verifica dei cicli di formazione di cui all'articolo 28 capoversi 4 e 5 avviene secondo il nuovo diritto. Il cantone responsabile o i cantoni responsabili garantiscono	

in ogni caso l'adeguamento dei cicli di formazione al nuovo diritto entro il 1° agosto 2023[2].	
	Art. 33bis Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2027 I cantoni responsabili garantiscono che le modifiche del 5 novembre 2027 siano attuate al più tardi entro il 1° agosto 2032.
Art. 34 Abrogazione del diritto previgente Il Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003 e le Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 22 gennaio 2004 sono abrogati.	
Art. 35 Entrata in vigore Il regolamento entra in vigore il 1° agosto 2019.	
Berna, 25 ottobre 2018 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Silvia Steiner La segretaria generale: Susanne Hardmeier	In nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Appendice	**Appendice**

[2] Modifica del 25 giugno 2020, entrata immediatamente in vigore

Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l’ottenimento della maturità specializzata d’indirizzo pedagogico	Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l’ottenimento della maturità specializzata d’indirizzo pedagogico *Abrogato*
1 Disposizioni generali **1.1 Campo d’applicazione** Le direttive regolano la durata, la struttura e l’organizzazione delle prestazioni complementari richieste per l’ottenimento della maturità specializzata d’indirizzo pedagogico e definiscono pertanto le esigenze minime che si devono raggiungere per conseguire la maturità specializzata. La ripartizione delle competenze disciplinari e sovradisciplinari, nonché del contenuto concreto delle materie ai due livelli (scuola specializzata e maturità specializzata) spetta alle singole scuole. **1.2 Ammissione al ciclo di formazione** Sono ammesse al ciclo di formazione per la maturità specializzata d’indirizzo pedagogico le allieve e gli allievi titolari di un certificato di scuola specializzata d’indirizzo pedagogico. **1.3 Durata del ciclo di formazione** Il ciclo di formazione per l’ottenimento della maturità specializzata dura almeno un semestre. 17 **2 Materie**	

2.1 In generale

Per l’ottenimento della maturità specializzata d’indirizzo pedagogico, alle materie d’insegnamento per il certificato di scuola specializzata si devono aggiungere e approfondire alcuni temi importanti per la formazione pedagogica. Questi temi, sui quali poi vertono gli esami, sono indicati per ogni materia, sotto la cifra 2.3. e seguenti.

2.2 Concetto formativo

Il concetto formativo si basa sull’apprendimento di competenze nell’ambito del *Sapere e delle Conoscenze*, della *Capacità e del Saper fare*, nonché dell’*Atteggiamento*, nel senso di *Sapere, Saper fare e Saper essere*. Questo apprendimento si basa sui seguenti principi:

- nelle materie d’esame la presenza obbligatoria rappresenta ca. il 50% del volume totale del corso; le allieve e gli allievi investono ca. il 25% per la preparazione anticipata delle lezioni e la successiva elaborazione, mentre il restante 25% è dedicato al lavoro autonomo;
- il lavoro autonomo nelle singole materie serve ad approfondire e consolidare i contenuti d’insegnamento trasmessi;
- docenti accompagnano il processo d’apprendimento con consulenza e sostegno professionale;
- le allieve e gli allievi controllano e documentano il loro processo d’apprendimento sotto forma, per esempio, di un portafoglio d’apprendimento. Badano a lavorare in modo curato e strutturato e applicano strategie e tecniche di apprendimento adeguate.

2.3 Prima lingua

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi

- imparano le strutture della prima lingua nell'ambito del lessico (categoria grammaticale, formazione delle parole, significato delle parole), della sintagma (parte della proposizione, fraseologia, idiomatismo), nonché della sintassi;
- conoscono i principi fondamentali della comunicazione interpersonale;
- dispongono di una vista d'insieme sulla storia della letteratura dal periodo barocco fino ai nostri giorni e conoscono le forme più importanti di testo letterario e giornalistico.

Nel campo *Capacità e Saper fare* le allieve
e gli allievi

- sono capaci nell'ambito della comprensione di testi, di classificare dei testi secondo il loro aspetto funzionale, storico e formale e di giudicarli in base a queste caratteristiche;
- sono capaci nell'ambito della stesura di testi, di formulare dei testi in modo adeguato, efficace e linguisticamente corretto e sono capaci di giudicare e ottimizzare dei progetti di testo riferendosi a questi criteri;
- sono capaci nell'ambito dell'espressione orale, di esprimersi nella lingua standard in modo fluido, corretto e differenziato.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi

- sanno mettersi nella situazione psichica e sociale di altre persone per capire il loro modo di agire e trasferiscono questo tipo di esperienza alle situazioni scolastiche problematiche;
- si interessano a fenomeni linguistici e usano la lingua come mezzo di riflessione e di espressione.

2.4 Seconda lingua nazionale o inglese

Nei campi *Sapere e Conoscenz*e nonché *Capacità e Saper fare*

- le allieve e gli allievi dispongono di una competenza linguistica corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- vanno incontro in modo aperto a persone di altre lingue e di diversa cultura;
- partecipano volentieri a conversazioni quotidiane nella relativa lingua straniera;
- adottano nuovi modelli linguistici.

2.5 Matematica

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi
- conoscono le principali leggi e regole della matematica, nonché i principali concetti e simboli, in particolare
  - nell'ambito dei numeri reali,
  - nell'ambito delle equazioni e dei sistemi di equazione,
  - nell'ambito delle funzioni e delle applicazioni,
  - nell'ambito della planimetria, stereometria e trigonometria, nonché
  - nell'ambito della statistica e calcolo delle probabilità;
- padroneggiano il linguaggio matematico (terminologia e scrittura) e i metodi di modellizzazione;
- conoscono il ruolo importante della matematica per la comprensione dei fenomeni della natura, della tecnica, della comunicazione, dell'arte e della società, così come per la formazione di un giudizio oggettivo;
- sanno riconoscere l'importanza della matematica, nonché le sue possibilità d'applicazione in ambiti specifici della tecnica, dell'economia, dell'industria e della produzione creativa.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi

- argomentano con precisione e formulano oralmente e per scritto delle presentazioni tecnicamente corrette su dei contenuti matematici;
- formalizzano correttamente fenomeni in linguaggio matematico;
- si sentono sicuri nel maneggiare i numeri, grandezze, associazioni, figure e solidi e sanno stimare i risultati e analizzare gli errori;
- utilizzano correttamente le leggi e le regole matematiche, nonché i diversi concetti e simboli;
- sono capaci di applicare delle strategie di soluzione a delle situazioni e a dei problemi simili e di sperimentarle e verificarle su nuove situazioni;
- lavorano con dei modelli di gradi diversi d'astrazione;
- utilizzano con giudizio i mezzi tecnici esistenti (Computer, calcolatrice, ecc.).

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi

- manifestano curiosità e interesse per problemi matematici;
- dimostrano apertura di spirito e fiducia in se stessi verso problemi nuovi o sconosciuti;
- danno prova di spirito critico riflettendo su risultati matematici.

2.6 Scienze naturali

2.6.1 Biologia, i diversi contenuti di formazione devono tener conto delle particolarità di ogni regione

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi

- sanno dare un esempio per ognuno dei cinque regni viventi, indicandone le principali caratteristiche;
- conoscono i principali rappresentanti indigeni delle alghe, licheni, muschi, felci e piante da fiore, nonché le loro caratteristiche e la loro ecologia;

- conoscono i principali rappresentanti indigeni dei vertebrati e degli invertebrati, nonché le loro caratteristiche;
- conoscono diversi metodi d'osservazione;
- hanno delle conoscenze di base nel campo della biologia del comportamento e nel modo di tenere degli animali.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi
- formulano oralmente e per scritto delle presentazioni tecnicamente corrette su dei contenuti di biologia argomentando e giudicando con precisione;
- sono capaci di applicare delle strategie di soluzione a delle situazioni e a dei problemi simili e di sperimentarle e verificarle su nuove situazioni;
- sanno spiegare dei fatti biologici con l'aiuto di modelli;
- sanno presentare e spiegare diversi principi biologici fondamentali con esperimenti semplici;
- sanno valutare i risultati e analizzare gli errori.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- manifestano curiosità e interesse per questioni legate alla biologia;
- dimostrano apertura di spirito e fiducia in se stessi verso problemi nuovi e sconosciuti nel campo della biologia e della salute;
- danno prova di spirito critico verso le nozioni biologiche.

2.6.2 Chimica

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e
gli allievi
- conoscono le leggi, i concetti e i fenomeni fondamentali della chimica;
- conoscono vari modelli di particelle, per descrivere diversi tipi di legami e reazioni chimiche nel campo della chimica organica e inorganica.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi

- sanno osservare, descrivere e interpretare i fenomeni chimici;
- sanno leggere e utilizzare il linguaggio delle formule chimiche;
- sanno svolgere degli esperimenti in modo autonomo seguendo le istruzioni e sono capaci di interpretare i risultati;
- sono capaci di risolvere semplici problemi di chimica.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- manifestano curiosità e interesse per questioni legate alla chimica;
- dimostrano apertura di spirito e fiducia in se stessi verso problemi nuovi e sconosciuti nel campo della chimica;
- danno prova di spirito critico verso le nozioni della chimica e l'applicazione della ricerca chimica.

2.6.3 Fisica

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi
- dispongono delle conoscenze di base per quanto concerne i fatti e i processi della fisica;
- riconoscono le interazioni tra leggi naturali e applicazione tecniche;
- padroneggiano la terminologia necessaria per descrivere i processi fisici;
- conoscono strumenti e metodi di misura.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi
- riconoscono le analogie e sono capaci di mettere le esperienze di ogni giorno e i risultati sperimentali in relazione con le conoscenze teoriche;
- risolvono i problemi in modo numerico, utilizzano le unità fisiche in modo coerente e verificano la plausibilità dei risultati;
- sono capaci di pensare in modo sistematico;
- sanno spiegare dei fatti fisici inerenti alla quotidianità e li sanno rappresentare sotto forma grafica o matematica;

- sanno svolgere e spiegare delle esperienze pratiche semplici.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- manifestano curiosità verso la natura e la tecnica;
- mettono in questione in modo critico l'impatto della ricerca fisica sulla natura, l'economia e la società;
- danno prova di spirito critico verso le nozioni della fisica e l'applicazione della ricerca fisica.

2.7 Scienze umane e sociali

La storia e la geografia fanno parte delle scienze umane e sociali. Si occupano del funzionamento della nostra società sotto diversi punti di vista con l'obiettivo di mettere in evidenza le interazioni esistenti, per esempio tra sfida globale e i margini di manovra locali. Affrontare le questioni di tempo, di spazio, d'economia e d'ecologia da un punto di vista antropologico (nel senso più largo del termine) porta ad un approfondimento della riflessione sulla vita sociale.

2.7.1 Storia

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi
- conoscono i temi importanti della preistoria, dell'antichità e del medioevo, così come si manifestano nelle immediate vicinanze geografiche.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi
- comprendono le testimonianze storiche nel loro contesto;
- capiscono i concetti propri alla storia e li applicano correttamente.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- percepiscono, grazie ai temi trattati, la dimensione storica del tempo presente;
- comprendono la presentazione di fenomeni storici come tentativi di spiegazione dell'uomo;

- danno prova di spirito critico verso la storia e la ricerca storica.

2.7.2 Geografia
Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e
gli allievi
- conoscono la classificazione della regione, in quanto spazio e natura, da un punto di vista sociale, economico e culturale;
- conoscono la terminologia tecnica della geografia.

Nel campo *Capacità e Saper fare*, le allieve e gli allievi
- sono capaci di orientarsi nello spazio;
- sanno riconoscere, interpretare fatti geografici nella natura e nei media e sono capaci di applicarli nei campi appropriati;
- sanno comprendere le relazioni causa effetto nell'interazione dell'uomo con il suo ambiente;
- capiscono i concetti propri alla geografia e li utilizzano correttamente.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- danno prova d'interesse e di spirito critico di fronte alle particolarità e agli sviluppi della loro regione.

3 Lavoro di maturità specializzata

3.1 In generale

Con il lavoro di maturità specializzata le allieve e gli allievi dimostrano di saper trattare in modo autonomo un tema scelto liberamente, di applicare le loro competenze metodologiche in modo autonomo e di osservare in modo critico le proprie conoscenze.

3.2 Lavoro di maturità specializzata

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi
- acquisiscono una vista d'insieme su una tematica particolare e sviluppano delle conoscenze approfondite in un campo specifico.

Nel campo *Capacità e Saper fare* le allieve e gli allievi
- sanno, nell'ambito della tematica scelta, porsi un compito adeguato, definire i propri obiettivi e scegliere una procedura metodologica pertinente;
- sanno procurarsi le informazioni e il materiale necessario, sanno analizzarli e elaborarli;
- sanno utilizzare le proprie osservazioni e esperienze o uno studio delle fonti per rispondere alle questioni date;
- sanno paragonare le proprie osservazioni con i fatti oggettivi e sono capaci di distinguere tra opinioni e fatti;
- sono capaci di descrivere il loro rapporto sul tema scelto e di esprimerlo in modo appropriato;
- sono capaci di strutturare logicamente il risultato del loro lavoro, di formularlo in modo corretto, di dargli una forma e una presentazione adeguata;
- sanno organizzare il loro lavoro in base a dati criteri formali e rispettando un lasso di tempo determinato;
- sono capaci di valutare in modo critico il loro modo di procedere e il loro lavoro.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi
- descrivono il loro rapporto col tema e lo esprimono in modo appropriato;
- giudicano in modo critico la loro attitudine di fronte allo studio e, se necessario, elaborano in modo autonomo delle proposte di miglioramento;
- utilizzano i risultati delle loro osservazioni per il proprio studio nell'ambito dei corsi e li applicano nella pratica;

- sviluppano una comprensione elementare delle difficoltà d'apprendimento e reagiscono di fronte a queste difficoltà in modo appropriato.

3.3 Valutazione

Il lavoro di maturità specializzata è valutato con una nota globale situata tra l'1 e il 6. La parte scritta conta per due terzi, mentre la parte orale conta per un terzo.

Per essere ammessi agli esami, secondo la cifra 4, il lavoro di maturità specializzata deve essere giudicato almeno «sufficiente».

4 Esami

4.1 Scopo degli esami

Le allieve e gli allievi dimostrano attraverso gli esami che soddisfano le esigenze descritte in queste direttive e che possiedono la maturità richiesta per frequentare un ciclo di formazione per docente a livello prescolastico ed elementare presso un'alta scuola pedagogica.

4.2 Materie d'esame

Le materie d'esame sono:
a. prima lingua,
b. seconda lingua nazionale o inglese,
c. matematica
d. scienze naturali costituite da biologia, chimica e fisica,
e. scienze umane e sociali costituite da storia e geografia.

Chi ha superato con successo un diploma di lingua internazionale, corrispondente almeno al livello B2, in una seconda lingua nazionale o in inglese, può essere dispensato dalle lezioni e dall'esame finale nella rispettiva lingua; le prestazioni certificate nel diploma sono convertite in note d'esame.[3]

4.3 Modalità d'esame

In generale
Gli esami si indirizzano a un modello di competenza che comprende *Sapere e Conoscenze*, *Capacità e Saper fare*, nonché *Atteggiamento*. Queste competenze sono verificate sulla base di temi esemplarmente scelti.

Gli esami orali possono anche svolgersi sul contenuto dei portafogli personali di lavoro e d'apprendimento.

Per l'esame orale può essere concesso un tempo di preparazione di 15 minuti.

Tipo e durata degli esami
a. Prima lingua: 180 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
b. Seconda lingua nazionale o inglese: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
c. Matematica: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
d. Scienze naturali:
- Biologia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
- Chimica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
- Fisica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto

e. Scienze umane e sociali:
- Storia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto

[3] Si applica il Pro-memoria IV della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) del 23 marzo 2006: «Raccomandazioni alle scuole concernenti l'integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale».

- Geografia: 15 minuti d’esame orale o 60 minuti d’esame scritto

Valutazione
La nota di ognuna delle cinque materie d’esame è composta dalle note ottenute nei corrispondenti singoli esami. Le note sono arrotondate alla mezza nota o alla nota intera.

5 Ottenimento della maturità specializzata

5.1 Condizioni per il superamento degli esami

Per ottenere il certificato di maturità specializzata devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la media delle note delle cinque materie d’esame e del lavoro di maturità specializzata deve raggiungere almeno la nota 4,
b. non sono ammesse più di due note insufficienti nelle materie d’esame e
c. la somma della differenza dal 4 verso il basso delle note insufficienti (tra le note attribuite alle cinque materie d’esame) non supera 1 punto.

5.2 Ripetizione degli esami di maturità specializzata

Chi non ha superato gli esami di maturità specializzata, li può ripetere una volta alla prossima sessione d’esami. La ripetizione comprende tutte le materie nelle quali non è stata ottenuta una nota sufficiente.

5.3 Rimedi giuridici

La decisione relativa al mancato rilascio di un certificato di maturità specializzata può essere impugnata tramite ricorso. La relativa procedura è definita nelle rispettive disposizioni cantonali.

253.1-4.3.3 vf